

MASSIMO BRUTTI  
ALESSANDRO SOMMA (EDS.)

# Diritto: storia e comparazione

Nuovi propositi per un binomio antico

Mario Serio

L'apporto della letteratura alla formazione storica del diritto  
inglese: l'impareggiabile opera di Charles Dickens | 491–507



MAX PLANCK INSTITUTE  
FOR EUROPEAN LEGAL HISTORY

ISBN 978-3-944773-20-9  
eISBN 978-3-944773-21-6  
ISSN 2196-9752

First published in 2018

Published by Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main

Printed in Germany by epubli, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin, <http://www.epubli.de>

Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication  
<http://global.rg.mpg.de>

Published under Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 DE  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de>

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available on the Internet at <http://dnb.d-nb.de>

Cover illustration:

Christian Pogies, Frankfurt am Main

(Illustration shows a fresco in the Sala delle Ballerine of the Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara)

Cover design by Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Recommended citation:

Brutti, Massimo, Somma, Alessandro (eds.) (2018), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*. Global Perspectives on Legal History, Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main, <http://dx.doi.org/10.12946/gplh11>

## L'apporto della letteratura alla formazione storica del diritto inglese: l'impareggiabile opera di Charles Dickens

### 1. Diritto e letteratura: un binomio attrattivo (ed attraente)

La natura storica del diritto inglese,<sup>1</sup> che ne implica una coerente continuità, seppur agevolata dal suo dinamismo, si è andata consolidando per effetto del congiunto operare di una molteplicità di fattori in senso lato culturali.

Si allude, in particolare, ad elementi, tratti sia dal mondo dei fenomeni giuridici sia da quello della cultura di ampio spettro umanistico, che per la loro intrinseca rilevanza o per il prestigio degli autori che hanno saputo valorizzarli hanno conferito al *common law* britannico nel corso del tempo la dimensione che oggi si conosce. Tra questi elementi ve ne sono alcuni di origine squisitamente letteraria la cui importanza va calcolata non solo per l'autorevolezza dei contributi ma soprattutto per la loro dimostrata capacità di attingere alla concreta esperienza giuridica del momento per ricavarne l'ispirazione ed il modello di riferimento.

La presente ricerca si soffermerà in special modo sull'esame di importanti movimenti letterari, legislativi e giurisprudenziali dell'Inghilterra del diciannovesimo secolo che portarono infine ad una fondamentale modifica, attraverso i *Judicature Acts* succedutisi nel triennio 1873–1875, dell'assetto dell'amministrazione della giustizia.

Il punto di osservazione prescelto è votato alla individuazione del grado di influenza esercitato dalla letteratura sulla piena conoscenza e sulle connesse necessità di riforme del diritto inglese nell'importante periodo di tempo considerato.

L'oggetto epistemologico che qui si persegue, tendente a stabilire i nessi funzionali e culturali al tempo stesso intercorrenti tra diritto e letteratura,

1 CRISCUOLI, SERIO (2016) 44 ss.

trova radici profonde nel pensiero giuridico di *common law*, essendosi iniziata a diffondere in quell'area ordinamentale sin dai primi anni del novecento un'ansia di studi che si interrogavano tanto sui riflessi sul piano puro del diritto di rinomate opere letterarie quanto sui benefici che in termini di incremento della qualità e degli scopi della ricerca giuridica esse sarebbero state in grado di apportare: nel corso del lavoro entrambi gli indirizzi verranno volta per volta in rilievo.

Che quello appena ricordato non sia stato fenomeno culturale effimero o solo transeunte è del resto dimostrato dall'attenzione ancora oggi riservata al tema, ed al metodo collegato, dalla dottrina comparatistica anche italiana.<sup>2</sup>

Probabilmente, la via degli studi comparatistici è, tra quelle che l'alleanza tra diritto e letteratura può imboccare, una delle più promettenti per ciò che attiene all'elevamento del livello cognitivo del primo grazie ai contributi della seconda. Ed infatti, alla semplice conoscenza di vicende umane con ricadute giuridiche che la rappresentazione letteraria ben può assicurare si aggiunge con certezza la raffigurazione del quadro sociale, culturale, di costume di un dato paese che ne esemplifica e ne semplifica la collocazione nel panorama dei sistemi giuridici mondiali.<sup>3</sup>

Di analogo segno si rivela l'atteggiamento intellettuale di chi, indagando sull'intreccio giuridico-letterario (che sostanzialmente finisce con il divenire il modello prototipo del rapporto tra diritto e scienze umanistiche), assegna allo studio delle opere letterarie la funzione di condurre a nuove forme di conoscenza critica del diritto,<sup>4</sup> il cui presupposto teleologico non è solo quello di apprestare uno strumento volto ad una determinata distribuzione di beni ma anche l'altro di dar vita e sostegno ad una comunità fondata su basi politiche ed etiche.<sup>5</sup>

2 Rappresenta un'utile sintesi di orientamenti e di riferimenti bibliografici lo scritto di Pozzo (2010) 23 ss.

3 Sul punto così si esprime efficacemente Pozzo (2010) 32: « In altre parole, è il racconto che può permettere una migliore prospettiva critica di sistemi giuridici che non appartengono alla *Western Legal Tradition*, in cui è lo stesso ruolo del diritto e della legge che possono essere intesi in modo differente ».

4 WHITE (1988–1989) 2046.

5 WHITE (1988–1989) 2047.

L'architettura teorica degli studi di Boyd White (1938)<sup>6</sup> serve, d'altro canto, a delimitare, definendone precisamente i confini, il campo nozionale dei testi letterari qualificati, piuttosto che come mera successione di proposizioni, quale esperienza strutturata dell'immaginazione.<sup>7</sup> Del resto, la sensibilità della dottrina giuridica statunitense (nonché, come si vedrà nelle parti successive, di quella inglese) ha origini risalenti, come provano i due articoli, pubblicati l'uno ad integrazione dell'altro a distanza di un quindicennio, di John H. Wigmore (1863–1943)<sup>8</sup> in cui è effettuata una classificazione del genere letterario giuridico (denominato appunto « legal novels ») in ragione del possesso o meno di adeguata competenza giuridica da parte degli autori<sup>9</sup> e delle caratteristiche processuali della vicenda narrata.<sup>10</sup>

In conclusione, la scia scientifica in cui questo saggio si pone vanta fondazioni teoriche sufficientemente solide ed affidabili da rendere plausibile la stessa trattazione del tema.

6 Snodatosi attraverso una lunga serie di scritti, risalenti già ai primi anni Settanta, che toccavano l'argomento dell'espressione giuridica in rapporto all'oggetto ed al pensiero che vi si abbinano.

7 White (1988–1989) 2016. In questo lavoro l'Autore severamente critica l'opinione espressa nel libro del giudice Posner secondo cui la letteratura non avrebbe grande rilevanza agli occhi del diritto perché quest'ultimo esprimerebbe solo un potere di natura materiale, spesso imbevuto di violenza. Ed invero, secondo Boyd White, la letteratura non consta di sole espressioni verbali, poiché in essa si annidano palpabilmente orientamenti ideologici capaci di determinare azioni e condotte giuridicamente significative: WHITE (1988–1989) 2045.

8 WIGMORE (1907–1908) 574 ss. e WIGMORE (1922–1923) 26 ss.

9 WIGMORE (1907–1908) 581 ss.

10 A seconda che si tratti di processo civile o penale, della natura della fattispecie, etc.: WIGMORE (1922–1923) 26 ss. Della relazione che può stabilirsi tra immaginazione letteraria e linguaggio (anche giuridico) nonché delle relative implicazioni filosofiche si occupa il giudice EISELE (1975) 363 ss. Di indiscussa rilevanza sul tema generale della relazione biunivoca tra diritto e letteratura è la monografia di John Marshall Gest (1859–1934): GEST (1913). Altri giuristi di *common law* hanno dedicato le proprie ricerche a tale relazione; lo statunitense Melville D. Post (1869–1930) nel suo scritto *The lawyer in literature* apparso in *Green Bag* 1899 (553 ss.); l'altro statunitense A. A. Gunby (1849–1917) con l'omonimo articolo apparso nel 1917 in *The American Lawyer* (101 ss.); il canadese Frank Evans, ancora una volta con il medesimo titolo, scrisse nel 1921 (566 ss.) in *The Canadian Law Times*. Un vero antesignano del genere giuridico-letterario fu il grande costituzionalista inglese Walter Bagehot (1826–1877): BAGEHOT (1879), che contiene un lungo saggio sulla produzione dickensiana vertente su temi legati all'amministrazione della giustizia (184–220).

2. La crisi del sistema dell'amministrazione della giustizia inglese del diciannovesimo secolo stretta nella tenaglia dell'inefficienza e della sua impietosa rappresentazione letteraria: l'esperienza della Court of Chancery nella raffigurazione dickensiana

Vi è un'inoppugnabile prova logica a suffragio della fruttuosità dei flussi di comunicazione tra mondo letterario ed emisfero del diritto: talune espressioni tratte da opere letterarie servono a scolpire indelebilmente ed esaurientemente particolari congerie storiche, sociali, culturali, tutte, per la parte di rispettiva spettanza, confluenti nell'ambito giuridico di quel periodo. Si tratta di espressioni che, in aggiunta alla vivida proprietà descrittiva dell'epoca, esibiscono il valore di un'interpretazione in forma critica ed ideologicamente connotata della condizione generale di una comunità, lasciandone trasparire umori, rumori di fondo, tensioni, aspirazioni. È opinione incontrastata che nell'opera dickensiana (1812–1870) in genere e nel capolavoro del 1853 *Bleak House* risiedano numerosi ed evocativi i fotogrammi di un apparato e di un contesto sociale in cui l'amministrazione della giustizia, ed i suoi riverberi sui destini individuali, occupa un posto di assoluto rilievo. E non è dubbio che il rilievo sia negativo ed opprimente, come dimostra la locuzione utilizzata nel romanzo prima citato, universalmente nota ed in molteplici occasioni adibita a criterio di delineazione dei primi tratti dell'Inghilterra industriale: nell'introdurre l'atmosfera greve, destituita di speranze, buia e priva di prevedibili vie d'uscita che incombe, proprio come una cappa di fuliggine, sulla Court of Chancery chiamata a giudicare, ormai da decine di anni vanamente trascinatasi lungo i tragitti vitali di intere generazioni di persone interessate al relativo esito, nel leggendario caso di successione ereditaria *Jarndyce and Jarndyce*, Dickens scrive di una « moral fog » che aleggia nell'aula deprimendo gli spiriti di chi, giudice, difensori, parti, testimoni, spettatori, la abita. E non solo al tempo atmosferico, cupo, lattiginoso, ovattato, l'Autore si riferisce, ma al sostanziale ottundimento del senso profondo ed umano della Giustizia che, con l'aria malsana descritta, il lettore è costretto a respirare a causa del racconto. E se all'autore letterario non altro compete che il racconto immaginario, benché all'evidenza traente ispirazione dalla cruda realtà, di una storia mediante il sapiente impiego dell'espressione verbale come medio culturale tra la realtà stessa ed il giudizio di valore che la avvolge (e, talvolta, l'implicito auspicio del rovesciamento in meglio delle condizioni materiali e morali della società che vi è immersa)

al giurista spetta di ritrovare, per intervenire riparatoriamente, nella circostante situazione afferente al mondo giuridico i semi giustificativi della narrazione letteraria. A questo compito ha mirabilmente cooperato coevamente alle prime manifestazioni dottrinarie nordamericane la dottrina inglese del ventesimo secolo che ha concordemente identificato in Dickens l'autore di riferimento in più opere per accedere alla visione, quasi sempre sconsolata e lugubre, dell'amministrazione della giustizia nel secolo precedente.

Un discreto numero di apprezzati giuristi ha concentrato le proprie ricerche sulla vasta produzione dello scrittore nato nei pressi di Portsmouth alla ricerca del collegamento tra essa e la contestuale situazione del *common law*: i risultati sono stati illuminanti anche perché hanno saputo sottolineare quali prospettive di riforma (in effetti in buona parte attuate) sarebbe stato necessario perseguire per eliminare o attenuare disfunzioni, iniquità, paradossi con chiarezza affioranti dai vari romanzi.

In *Bleak House*, ad esempio, traspare con dovizia di dolorosi o grotteschi dettagli la siderale, incolmabile distanza tra il modello originario di amministrazione della giustizia davanti alle corti di *equity*, come giudici di coscienza e non meri assertori delle forme giuridiche, e quello progressivamente deterioratosi nel tempo fino ad invalere secondo le tristi caratteristiche oggetto di racconto.

A proposito della « nebbia morale » insediata nel celeberrimo giudizio instaurato, nella notte dei tempi, davanti la Court of Chancery si sono con successo indicate le cause legittimanti la locuzione ed individuati i livelli di incidenza sulla degradazione del corrispondente sistema di amministrazione della giustizia.<sup>11</sup>

Il procedimento che si svolgeva davanti la corte di *equity* del tempo del romanzo,<sup>12</sup> sebbene purgato di alcuni suoi difetti in virtù dell'approvazione nel 1852 dei *Chancery Procedure Acts* (che avevano apportato modifiche al rito proprio dei giudizi di competenza della *Court of Chancery*, affrancandoli da particolari formalità causa di congestione), si prestava a considerazioni gravemente negative per il peso esercitato da retaggi procedurali del passato, per la complessità delle attività preliminari all'instaurazione della fase giudiziale, per gli intollerabili ritardi nei tempi di definizione dei processi. A questi

11 William Searle Holdsworth (1871–1944) con impareggiabile acume attese al compito in una sua opera memorabile: HOLDSWORTH (1928).

12 L'ambientazione di *Bleak House* risale, tuttavia, alla Londra del 1827.

difetti strutturali, direttamente riconducibili all'antiquata struttura procedimentale, si affiancavano, ulteriormente menomando l'efficienza del processo e contraddicendo la sua natura equitativa, vizi riferibili all'inadeguatezza del personale impiegato, sia negli uffici di cancelleria sia negli scranni giudiziali.<sup>13</sup> Farraginoso e fonte di insostenibili dilazioni era poi il modo di assunzione delle prove testimoniali, che non avveniva in forma pubblica dibattimentale ma in un momento anteriore, nella segretezza ed in assenza di contraddittorio, così ritardando l'inizio stesso del processo davanti la Corte. Ed ancora, la competenza di questa era limitata alla risoluzione delle questioni di diritto che si agitavano in giudizio: quelle di fatto erano invero devolute alla cognizione delle Corti di *common law*. E poiché la relativa decisione acquisiva carattere pregiudiziale nella controversia in corso davanti la Chancery Court, il giudizio principale rimaneva sospeso in attesa della pronuncia.

Il complesso delle circostanze esposte all'evidenza spiega le ragioni che spinsero Dickens a proiettare una luce sinistra sull'annoso caso narrato, a soffiare di un immanente alone di sarcasmo e scetticismo l'opera dei difensori e dello stesso giudice, a scrivere lapidarie ed inappellabili frasi sintomatiche di sfiducia nell'intero sistema giudiziale. Il pomeriggio novembrino umido e freddo, in cui la nebbia è più fitta, e le strade ancor più fangose del solito, è il teatro in cui ha luogo una sorta di caricatura di un processo civile presso la Lincoln's Inn Hall davanti ad un giudice rannicchiato, sonnacchioso e palesemente insofferente alle interminabili, ripetitive (da generazioni) discussioni degli avvocati. Questo scenario sconcertante, materialmente e moralmente, questa nebbia sovrastante sui destini di intere famiglie, questa sfuggente e deludente giustizia, distorta dall'abulia e dall'esorosità dei suoi operatori, porta l'Autore a formulare sin dall'inizio del romanzo la perentoria e monitoria affermazione, che egli reputa condivisa da ogni persona ragionevole che si trovi a bazzicare un'aula di giustizia, che così suona: « Suffer any wrong that can be done you rather than come here ». Dissuasione dal seguire la via giudiziale e senso di rassegnazione alle iniquità patite, che sono causa di minori sofferenze di quelle date dall'amministra-

13 Sferzanti sono le considerazioni svolte al riguardo da HOLDSWORTH (1928) 86 che raccoglie le provocazioni dickensiane ed addebita all'avidità di molti funzionari delle Corti nell'incamerare diritti e proventi originanti dalla lite la crisi sostanzialmente irreversibile che attanagliava il sistema di *equity*.

zione della giustizia: questo il messaggio che Dickens, di certo segnato dalle tristi vicende paterne e dalla relativa cattività per debiti, ha affidato alla posterità con riguardo al sistema giudiziario inglese della fine del primo trentennio del diciannovesimo secolo. Un sistema in cui uno dei personaggi dickensiani, Gridley (« l'uomo proveniente dallo Shropshire »), a propria volta parte di una analoga causa ereditaria, espone le proprie disavventure ad uno dei tanti appartenenti alle famiglie discendenti dal ceppo che dà il nome alla causa celebre, John Jarndyce, così riassumendole: « l'intero asse ereditario lasciatomi da mio padre è stato dilapidato in spese processuali » e questo perché « l'azione giudiziale deperisce e si scioglie nel nulla, assorbita dai costi ».

È stato puntualmente e con ricchezza di precisi dettagli ricostruito<sup>14</sup> il penoso travaglio che personalmente Dickens dovette affrontare nel corso di numerose cause intentate a tutela del suo diritto d'autore contro plagi altrui e la frustrazione avvertita nell'essere trattato come il responsabile, piuttosto che il soggetto passivo, dell'illecito, tanto da preferire tollerare le gravi ingiustizie patite in luogo di ricorrere alla giustizia.<sup>15</sup>

Mi sembra, tuttavia, che vada rimosso il dubbio che spiacevoli esperienze personali e familiari abbiano a tal punto condizionato l'opinione di Dickens sull'allora sistema binario di amministrazione della giustizia inglese da privarla di quell'attendibilità che, al contrario, la più autorevole dottrina giuridica inglese e statunitense, come visto, è sempre stata pronta a riconoscere.

Né le considerazioni possono mutare quando il discorso tocca il sistema di amministrazione della giustizia, nel medesimo periodo di tempo in cui la storia di *Bleak House* si dipanò, da parte delle Corti di *common law*.

### 3. Le Corti di *common law* nel primo trentennio del diciannovesimo secolo ed il sarcasmo nel caso (immaginario, ma non troppo) *Bardell v. Pickwick*

La posizione censoria di Dickens nei confronti della giustizia inglese della prima parte del 1800 fu assolutamente imparziale ed egualmente dura nei confronti delle Corti di *equity* e di quelle di *common law*, quasi volesse testimoniare dell'anacronismo e della nociva protrazione del sistema binario

14 Dal giurista australiano Edward Tyrrell Jacques (1858–1930): v. JACQUES (1914) in part. 9 ss.

15 HOLDSWORTH (1928) 80.

allora vigente:<sup>16</sup> alla conoscenza degli angoli più reconditi della professione legale (in special modo dei suoi gradi meno elevati) non poté certo mancare di contribuire la circostanza che il grande scrittore frequentò giovanissimo, e per un breve periodo iniziato a 16 anni di età, lo studio professionale di Charles Molloy.<sup>17</sup>

È indiscutibile che alla esilarante, in molti punti prossima al cercato paradosso, illustrazione delle vicissitudini giudiziali (e carcerarie, come effetto diretto delle prime) del pomposo e al tempo stesso sprovveduto ed ingenuo, per quanto posseduto da un senso dell'onore e della coerenza comportamentale sfociati nel catastrofico masochismo, fondatore dell'omonimo circolo si debba, nei capitoli dei *Pickwick Papers*, pubblicati in forma completa nel 1837, dedicati al caso che lo opponeva in qualità di convenuto alla signora Bardell (la quale lamentava l'ingiusta rottura di una promessa di matrimonio dettata dal supposto imbarazzo situazionale dell'anziano gentiluomo) l'enumerazione in forma irresistibilmente umoristica, ma sostanzialmente precisa<sup>18</sup> delle incongruenze, delle lacune, dell'inaffidabilità del sistema procedurale applicato davanti alle Corti di *common law*, nella fattispecie quella amministrata nel *Serjeant's Inn* (adita per ragioni legate al

16 Della giustizia penale amministrata nella Old Bailey londinese si occupano anche *Great expectations* del 1861, in cui si fornisce un'immagine di scherno della persona e dei modi del Lord Chief Justice, e *A tale of two cities* di due anni precedente in cui quella corte viene definita come una sorta di teatro popolare dell'epoca Elisabettiana, in massima auge tra il 1576 ed il 1594, attraverso il quale transitavano smunti passeggeri nel loro violento viaggio verso l'altro mondo. Di altre Corti specializzate, *Ecclesiastical*, *Prize*, *Admiralty*, si occupa con parole trasudanti deplorazione di una classe forense arrogante e sprezzante David Copperfield, capolavoro del 1850: non più generosa è la descrizione della categoria, questa volta declinata al femminile nella persona di Sally Brass, fornita in *The old curiosity shop* del 1841. Molto più benevola e placida è, al contrario, la maniera in cui vengono dipinti gli avvocati appartenenti ad uno studio legale di provincia, e, quindi, meno pretenzioso e venale di quelli della capitale, di cui tratta *Battle of life* del 1846. Né migliori sorte riservò a Laing, magistrato laico della *Hatton Garden Police Court*, il grande romanzo *Oliver Twist* pubblicato in un periodico tra il 1837 ed il 1839. La figura dell'avvocato medio (nel senso di inquadrabile nei ranghi della mediocrità), che risponde al nome di Merdle, viene poi tratteggiata nel romanzo *Little Dorritt*, pubblicato a puntate tra il 1855 ed il 1857.

17 HOLDSWORTH (1928) 43.

18 Per un'inesattezza riguardante il regime delle spese giudiziali, e la loro ripartizione tra attrice e convenuto, commessa da Dickens si veda HOLDSWORTH (1928) 149 che, peraltro, dichiara di poterla denunciare solo grazie ad un'apposita segnalazione del proprio fratello.

periodo dell'anno in cui il dibattito era destinato a svolgersi in luogo del giudice naturale precostituito identificantesi nella *Court of common pleas*). Di particolare pregio ricostruttivo è il contributo, anche molto esteso, donato dalla dottrina britannica che ha elevato il caso *Bardell v. Pickwick*, nella realtà romanizzata iniziato il giorno di San Valentino del 1828, con citazione notificata alla fine del precedente mese di agosto, a paradigma della crisi ordinamentale del *common law* inglese che lasciava irrisolutamente convivere plessi giurisdizionali tanto differenti per genesi e storia da non aver perduto la patina di strenuo antagonismo che agli inizi del diciassettesimo secolo<sup>19</sup> aveva toccato punte allarmanti.<sup>20</sup>

Non possono residuare dubbi sul fatto che, ancora ai giorni di Dickens, il procedimento regnante presso le Corti di *common law* seguitasse ad essere affetto da un'impronta di marca medievale,<sup>21</sup> resa luccicante dall'intramontato dominio delle *forms of action* e dei *writs* nei quali si estrinsecavano nel momento dell'introduzione del giudizio come strumento per far valere le *causes of action* connesse alla tutela delle posizioni soggettive sostanziali. Le stesse Corti erano poi tenute a rimettere al verdetto delle giurie i punti controversi in fatto delle cause loro sottoposte, essendo munite di potestà decisoria esclusiva solo per le questioni di diritto. Tortuosi ed eterogenei erano i modi procedurali per avviare il giudizio ed assicurare la presenza e la partecipazione ad esso del convenuto, anche attraverso finzioni (quali il *writ di capias ad respondendum* contenente l'ordine al convenuto, notificato attraverso lo sceriffo locale, personalmente responsabile della relativa esecuzione, di costituirsi in giudizio) dirette a prevenire il rischio della nullità del procedimento che si sarebbe verificata in caso di contumacia. Alla stessa categoria di misure fittiziamente deputate a garantire la pienezza del contraddittorio apparteneva il deprecato istituto dello *sham bail*,<sup>22</sup> cui, come

19 CRISCUOLI, SERIO (2016) 160 ss.

20 Si veda la briosa lezione tenuta, alla presenza di uno dei figli di Dickens, Henry Fielding avvocato di professione (che svolse un breve intervento sulla biografia paterna (pag. 105 ss.)), il 13 dicembre 1893 presso la Morley Hall di Hackney da Frank Lockwood (1846–1897) dal titolo *The law and lawyers of Pickwick* pubblicata nello stesso anno dalla Roxburghe Press di Londra. Ed ancora, merita menzione lo scritto del giurista irlandese Percy Fitzgerald (1834–1925), *Bardell v. Pickwick* pubblicato a Londra nel 1902. Va, infine, segnalato l'articolo di Theobald Mathew (1866–1939), dal titolo coincidente con i nomi delle parti del caso in questione: MATHEW (1918) 320 ss.

21 HOLDSWORTH (1928) 117.

22 HOLDSWORTH (1928) 124.

racconta Dickens, lo spaesato Pickwick si risolse, su consiglio del proprio legale, a ricorrere, attraverso il quale un estraneo alla lite accettava, in cambio di una ricompensa in denaro, di farsi fideiussore della presenza in giudizio del convenuto, che pur gli era del tutto sconosciuto (dove la apposizione del termine *sham* denotante l'insincerità della promessa), che lo stesso Dickens, mettendo l'espressione in bocca ad uno dei consulenti dello sfortunato protagonista del romanzo, definisce « a legal fiction..., nothing more ».

Né la fase prodromica all'inizio del processo né quella dedicata alla concreta attuazione della decisione esibivano caratteri più promettenti o capaci di essere accettati dalla collettività. Era, infatti, particolarmente macchinoso il metodo di selezione dei componenti la giuria e quello della relativa sostituzione forzosa: come accadde nei *Pickwick Papers* allorquando un farmacista ed un ortolano renitenti furono senza alcun complimento o indugio, ed anzi con modi sbrigativi e minacciosi posti in essere dal giudice Stareleigh che presiedeva il dibattimento, indotti ad accettare l'indesiderato ufficio (con giustificata apprensione, che i fatti avrebbero consacrato come del tutto fondata, di Samuel Pickwick). Quanto all'esecuzione della sentenza essa, secondo le regole vigenti al tempo che qui rileva, poteva aver luogo solo durante una delle speciali sessioni nelle quali era diviso l'anno giudiziario, con considerevoli ritardi. Egualmente insoddisfacente, secondo l'accreditato giudizio degli allora contemporanei, era il complesso di regole che governavano l'istruzione probatoria, a cominciare da quella – dettata dal timore dello spergiuro – che vietava alle parti di deporre, anche sotto il vincolo giuridico e morale di dire la verità.<sup>23</sup>

Al cospetto di queste serie deficienze procedurali si poneva l'ancor più pesante conseguenza di un verdetto di condanna del convenuto in esito ad un giudizio avente natura patrimoniale (come nel caso Bardell), ossia l'arresto per debiti in caso di insolvenza, data l'insussistenza di misure alternative dirette a far valere il giudicato.

Per la verità, sostituendo all'innaturale immobilità, in senso cinematografico ed anche processuale, in cui l'interminabile lite per l'eredità Jarndyce<sup>24</sup>

23 È opinione diffusa che la decisione del caso sarebbe stata opposta a quella divisata da Dickens, ed avrebbe, pertanto, arreso a Pickwick, se questi avesse potuto essere chiamato a deporre sui fatti di causa: HOLDSWORTH (1928) 136.

24 In effetti la causa ebbe termine, tra la sorpresa generale (« Over for the day? ... No ... over for good »).

(come narra uno dei capitoli finali, non casualmente intitolato all'inizio del mondo: *Beginning the world*) fu avviluppata, la conduzione sbrigativa, improntata al trionfo della borsa retorica forense, comicamente orientata verso una soluzione premiale per le emozioni artatamente suscitate nel corso delle difese orali, il risultato netto che deriva dalla narrazione dickensiana è tutt'altro che dissimile nelle due situazioni. Affiora una ricognizione disperata, irrimediabilmente negativa, socialmente perniciosa dell'amministrazione della giustizia disallineata dai valori umani, morali, civili cui la collettività del tempo avrebbe avuto diritto ad aspirare.

In questo si sono fondatamente intravisti decisivi punti di (deprecabile) comunanza tra il sistema processuale di *equity* e quello di *common law*. Ambedue impacciati, incapaci di porsi al passo con i tempi e con le esigenze dei cittadini e di rinunciare alle dannose eredità (soprattutto in materia procedurale) del passato.<sup>25</sup> Potevano in effetti trovarsi marginali elementi di superiorità di un sistema sull'altro: ed ancora una volta l'accurata indagine storica di Holdsworth<sup>26</sup> è di grande aiuto. Ad esempio, in *equity* le parti, e soprattutto il ricorrente, erano in minor misura intimorite dalle conseguenze della mancata osservanza delle regole che disciplinavano le fasi iniziali del processo e liberate dal vincolo di adottare la *form of action* appropriata al caso; il sistema impugnatorio prevedeva che, in caso di annullamento a seguito di impugnazione di una sentenza, in sede di rinvio il caso fosse riesaminato in via integrale.<sup>27</sup> D'altro canto, come la definizione del caso *Bardell* nel corso di un'unica udienza attesta, la procedura seguita dalle Corti di *common law* (che possedevano, tra l'altro, il vantaggio di una tripartizione interna a fronte della unicità della *Court of Chancery*) assicurava molta maggior celerità alla pronuncia delle sentenze<sup>28</sup> e, per ciò stesso, interpretava con maggior fedeltà la corrispondente e crescente istanza sociale.

Ma rimane l'incontestabile dato che fa da sfondo alla società così acutamente raffigurata, anche nelle sue più eminenti composizioni, negli acquerelli dickensiani. La classe dei professionisti legali (giudici, avvocati, funzionari, collaboratori) non si mostrava meritevole di attrarre il rispetto altri-

25 HOLDSWORTH (1928) 143–144.

26 HOLDSWORTH (1928) 143–144.

27 HOLDSWORTH (1928) 145.

28 HOLDSWORTH (1928) 146.

menti dovuto in funzione dei compiti basilari assegnatili.<sup>29</sup> Lo stesso Dickens nei *Pickwick Papers*, usando una fendente ironia che lo avrebbe consegnato alla storia incancellabile degli artisti letterari mondiali, tratteggia la rampante figura di Solomon Pell, avido praticante avvocato davanti la corte dei derelitti, la *Insolvent Court*, e, attraverso essa, simbolizza l'intero ceto forense, i cui componenti più prestigiosi ed opulenti si distinguevano susseguentemente per la borsa da lavoro di colore blu, acconciamente portata da un giovane commesso, possibilmente di origine e fede ebraica. L'eloquenza scaltra e mistificatoria del mitico Serjeant Buzfuz cui provvidamente la vedova Bardell aveva affidato la propria difesa contro l'attonito Pickwick (accusato di averla circuita in una stanza della locanda tenuta dalla stessa donna, che aveva attribuito valore di sponsale ad una innocente frase del convenuto, che a tutt'altro scopo preludeva) si innesta nel medesimo irriverente filone desacralizzante la professione forense, pedissequa fruitrice di regole procedurali inique ed incongrue, quali solo la cervelotica permanenza fino al 1875 del sistema binario di giurisdizione poteva causare.<sup>30</sup> Perfettamente incastonata in questo mosaico di discredito verso tutti i protagonisti del complessivo mondo in cui la giustizia veniva amministrata in Inghilterra nella prima metà del diciannovesimo secolo è, come già ricordato, la ridicola, stridula, intollerante figura del giudice Starleigh, pronto a zittire, intimidendolo, uno dei componenti il circolo Pickwick, subito scoraggiato dal rendere la preventivata deposizione a favore del fondatore della compagnia di girovaghi intellettuali, ed autore di uno sciatto e banale *summing up* pronunciato leggendo appunti disordinati e scarabocchiati su precari supporti cartacei.

Ma tutto questo fu possibile a Dickens non solo perché egli, esacerbato dalle dolorose vicissitudini paterne e deluso dalle risposte che la giustizia aveva dato alle sue legittime domande, fosse animato da intenti vendicativi: vi erano, in effetti, falle, illogicità, punti critici così evidenti e di macrosco-

29 Lamenta GEST (1913), nel capitolo dedicato a *The law and lawyers of Pickwick* (Parte II 35 ss.: si tratta della riproduzione di una relazione svolta "post prandium" davanti al Law club di Pittsburgh, USA, la sera del 9 maggio 1908), che la situazione non mutò, perfino in America, negli anni successivi alla pubblicazione dell'opera in questione.

30 L'abile difensore sottopose alla giuria come argomento decisamente probante l'intimità dei rapporti tra le parti del giudizio un biglietto manoscritto dell'uomo, recapitato alla donna in prossimità dell'ora di pranzo, racchiudente le parole « spezzatino di carne in salsa di pomodoro ».

pica portata nel sistema che i romanzi non solo catturano mente e spirito dei lettori di ogni tempo e luogo ma soprattutto si candidano come veridici testimoni di verità storiche ed istituzionali.

A correzione intervennero, in parte considerevole indotte anche dalle pagine di Dickens, le fondamentali innovazioni legislative dell'ultimo quarto del diciannovesimo secolo.

#### 4. Le riforme prodotte dai Judicature Acts inglesi del 1873–1875: cause ed effetti riconducibili all'opera di Dickens

Naturalmente, non da sola la graffiante prosa di Dickens sarebbe stata sufficiente a provocare un movimento riformista così poderoso come quello dei *Judicature Acts* del venticinquennio conclusivo degli anni 1800 inglesi. Esistevano ed erano ben note cause profonde e cronologicamente remote che palesavano i guasti acutissimi che la convivenza delle due traversine del sistema giurisdizionale, ciascuna dotata di regole originali e peculiari ed in competizione egemonica con l'altra quanto all'ampliamento delle proprie attribuzioni, ormai quotidianamente cagionava ai singoli cittadini alla ricerca di giustizia ed al prestigio generale dell'ordinamento.<sup>31</sup> Lo stato di crisi cui si fa riferimento non poteva evidentemente che riguardare la giustizia civile, essendo quella penale rivolta alla punizione di reati i quali turbavano l'ordine pubblico e meritavano la reazione del sovrano che ne era custode mediante il giudizio affidato esclusivamente alle corti criminali, immaginificamente denominate, quanto all'organo competente in primo grado, *King's Bench*.<sup>32</sup>

La risoluzione politica che venne adottata nella seconda metà avanzata del diciannovesimo secolo fu indirizzata all'istituzione di una giurisdizione unica e comune per tutti i cittadini del regno ed alla conseguente abolizione della bipolarità di corti e procedure i cui effetti nefasti lo stesso Dickens seppe incisivamente, come visto, illustrare e castigare. Fu, pertanto, costituita nel 1867 una *Royal Commission*, che pubblicò due anni dopo il proprio rapporto, col compito di svolgere una attenta indagine conoscitiva sullo stato

31 Un elenco ragionato delle cause ostative ad un'amministrazione efficiente e soddisfacente della giustizia anteriormente alle riforme del 1873–1875, repute anche come premesse logiche di essa, si trova in CRISCUOLI, SERIO (2016) 224 ss.

32 CRISCUOLI, SERIO (2016) 227 ss.

della giustizia del tempo:<sup>33</sup> seguì un'ulteriore relazione stilata nel 1872 dal Lord Chancellor Selborne (in carica dal 1872 al 1874 e, successivamente, per un quinquennio dal 1880). Vide così la luce il *Judicature Act*, approvato nel 1873 ma entrato in vigore, per effetto di apposita disposizione contenuta nel *Supreme Court of Judicature (Commencement) Act* del 1874, il primo settembre 1875, coevamente all'omonima legge del 1875 in cui erano confluiti gli emendamenti apportati al testo del 1873. Anche quest'ultima legge (che, assieme all'altra, assunse il nome riassuntivo di *The Supreme Court of Judicature Acts 1873–1875*) entrò in vigore nella medesima data: altri *Judicature Acts*, sempre incidenti sul sistema di amministrazione della giustizia inglese, furono emanati fino al 1925.<sup>34</sup> Nacquero così all'interno di un unico ed accentrato circuito giurisdizionale le *Royal Courts of Justice*, tutte dislocate nella capitale inglese. Già il preambolo degli atti del Parlamento degli anni 1873–1875 ne scolpisce area di applicazione e fini, recitando: « An act for the constitution of a Supreme Court, and for other purposes relating to the better administration of justice ». In sostanza, la legge interveniva sui due versanti deboli del sistema fino ad allora imperante: la mancanza di un organo giudiziario di vertice unitario e preminente, con competenza diffusa su tutta la materia civile e su quella penale, e l'esistenza di gravi fattori totalmente o parzialmente impeditivi di un'adeguata amministrazione della giustizia nel regno. Con ciò si mirava ad evitare frammentazioni, eterogeneità, disparità di giudizio ed il corteo degli elementi di disorientamento a danno dei cittadini che l'astruso sistema binario aveva in precedenza implicato. Contestualmente si completavano il disegno e l'assetto piramidale della giustizia attraverso la previsione, sempre in forma unitaria per l'intero territorio inglese, di corti rispettivamente di primo e secondo grado, articolate in Divisioni concepite in ragione delle materie trattate, la *High Court of Justice* (una delle cui articolazioni, denominata *Chancery Court*, manteneva, senza subire alcuna concorrenza di sistemi paralleli, di fatto eliminati, la cognizione delle medesime materie trattate in passato quale corte di *equity*) e la *Court of Appeal*.

33 CRISCUOLI, SERIO (2016) 235.

34 CRISCUOLI, SERIO (2016) 235.

La percezione, comune agli stessi giudici della neonata *Supreme Court*,<sup>35</sup> della sua funzione pratica e simbolica fu che essa, lungi dal ricalcare le antiche divisioni tra organi giurisdizionali di *common law* e di *equity*, costituisse « una corte di piena e completa giurisdizione ». <sup>36</sup>

L'obiettivo, pienamente realizzato dalle riforme in discorso, della concentrazione in un unico ed infungibile sistema giurisdizionale non più obbediente alle separazioni del passato tra Corti di *common law* e di *equity* non fu il solo benefico effetto dei *Judicature Acts*. Un altro ne fu raggiunto, destinato ad alimentare di nuovo il collegamento tra assetto della giurisdizione ed esigenze ed aspirazioni della collettività, i cui sacrifici e le cui delusioni erano stati senza riguardi immortalati nelle opere di Dickens. Ed infatti, la semplificazione del rito, dal 1873 comune ad ogni controversia, fu condotta al suo esito più spettacolare e socialmente gradito principalmente attraverso l'abolizione delle opprimenti *forms of action*, autentico ostacolo all'avvicinamento di ogni processo all'ambita meta dell'affermazione del diritto oggettivo e dei diritti soggettivi senza il timore della mannaia del vizio procedurale, anche lievissimo e del tutto innocuo.<sup>37</sup> Si è così potuto scrivere che fu seguita la via orientata a « ridimensionare la funzione della procedura, riconoscendole il ristretto ma più naturale ruolo di strumento complementare dell'amministrazione della giustizia ». <sup>38</sup> È insomma anche per il diritto inglese netta ed accolta la distinzione tra diritto sostanziale e diritto processuale, la cui sovrapposizione aveva in passato non infrequentemente attribuito posizioni prevalenti alle regole imposte dal secondo. Va, peraltro, notato che la stagione riformista che si sta illustrando del tutto opportunamente scelse di raccogliere ad unità, in una sorta di codificazione, le regole procedurali, divenute a tutti conoscibili in forma chiara e scritta attraverso i *Procedure Acts* susseguitisi nel tempo.

35 Ci si riferisce, in particolare, alla posizione assunta da Lord Cairns come riportata da CRISCUOLI, SERIO (2016) 239.

36 CRISCUOLI, SERIO (2016) 239.

37 Che le *forms of action* abbiano continuato ad esercitare una sottile, ma innegabile, suggestione psicologica anche sulla ridisegnata conformazione del sistema giurisdizionale inglese post *Judicature Acts* è constatazione nota, sublimata nella fortunatissima e sapida espressione di MAITLAND (1909) 1, secondo cui esse, pur sepolte, continuano a governare dalle loro tombe: « The forms of action we have buried but they still rule us from their graves ».

38 CRISCUOLI, SERIO (2016) 241.

È fuori discussione che l'ampiezza degli scenari dischiusi dalla riforma del tardo diciannovesimo secolo è tale da prospettarsi come frutto di un rinnovamento culturale ed istituzionale desiderato e poi attuato da molti, disparati genitori. Ma è altrettanto vero che una delle maggiori spinte propulsive al ripensamento, non solo delle regole a presidio della concreta amministrazione della giustizia, ma della stessa funzione sociale del processo, emancipata dai formalismi, più generosa verso i diritti e le dignità individuali, meno proclive a trasformarsi in mezzo per corteggiare appetiti e vanità individuali e professionali, sia provenuta dalla squisita sensibilità umana, raffinata in una geniale vena letteraria, di Charles Dickens, forse con scettica malinconia (mascherata da satirici racconti sulla vita quotidiana vissuta nelle aule processuali da frazioni così folte di cittadini inglesi) proiettata verso un irraggiungibile ideale di giustizia. Ed anche per questo, per la vastità, precisione, varietà delle informazioni sul turbolento mondo della giustizia ricavabili dai suoi racconti, Charles Dickens viene con ottime ragioni iscritto nella selezionata lista dei grandi storici del diritto inglese.<sup>39</sup> Il suo apporto alla causa della dinamica formazione del diritto inglese deve, pertanto, stimarsi con certezza indelebilmente acquisito.

Ed il clangore delle catene con cui le *forms of action* imprigionavano il corso della giustizia va smorzandosi, confuso nel vapore sollevato dalle torbide acque tamigine.

## Bibliografia

- BAGEHOT, WALTER (1879), *Literary Studies*, London  
CRISCUOLI GIOVANNI, MARIO SERIO (2016), *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, Milano  
DICKENS, CHARLES (1838), *Oliver Twist*, London  
DICKENS, CHARLES (1841), *The old curiosity shop*, London, <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00121335>  
DICKENS, CHARLES (1846), *Battle of life*, London  
DICKENS, CHARLES (1850), *David Copperfield*, London, <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00121331>  
DICKENS, CHARLES (1852–1853), *Bleak House*, London

39 HOLDSWORTH (1928) 148.

- DICKENS, CHARLES (1855–1857), *Little Dorritt*, London
- DICKENS, CHARLES (1859), *A tale of two cities*, London
- DICKENS, CHARLES (1861), *Great expectations*, London, <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00122022>
- EISELE, THOMAS D. (1975), The legal imagination and language: a philosophical criticism, in: *University of Cincinnati college of law scholarship and publications*, 47, 363–420
- FITZGERALD, PERCY (1902), *Bardell v. Pickwick*, London
- GEST, JOHN MARSHALL (1913), *The lawyer in literature*, London
- GUNBY, ANDREW AUGUSTUS (1917), *The lawyer in literature*, in: *The American Lawyer*, 1, 101–112
- HOLDSWORTH, WILLIAM SEARLE (1928), *Charles Dickens as a legal historian*, New Haven
- JAKES, EDWARD TYRRELL (1914), *Charles Dickens in Chancery*, London
- LOCKWOOD, FRANK (1893), *The law and lawyers of Pickwick*, London
- MAITLAND, FREDERIC WILLIAM (1909), *The forms of action at common law*, Cambridge
- MATHEW, THEOBALD (1918), *Bardell v. Pickwick*, in: *The Law Quarterly Review*, 34, 320–328
- MELVILLE, POST D. (1899), *The lawyer in literature*, in: *Green Bag*, 15, 553–578
- EVANS, FRANK (1921), *The lawyer in literature*, in: *The Canadian Law Times*, 41, 566–576
- POSNER, RICHARD A. (1988), *Law and literature: a misunderstood relation*, Cambridge
- POZZO, BARBARA (2010), *Law & literature e diritto comparato: a proposito dell'opera di James Boyd White*, in: *Rivista giuridica dell'Isaidat*, 1, 23–32
- WIGMORE, JOHN HENRY (1907–1908), *A list of legal novels*, in: *Illinois Law Review*, 2, 574–593
- WIGMORE, JOHN HENRY (1922–1923), *A list of one hundred legal novels*, in: *Illinois Law Review*, 17, 26–41
- WHITE, JAMES B. (1988–1989), *What can a lawyer learn from literature?*, in: *Harvard Law Review*, 102, 2014–2047

## Indice

- 1 | Massimo Brutti, Alessandro Somma  
Introduzione
- 5 | Alfons Aragoneses  
La memoria del derecho. La construcción del pasado en los discursos jurídicos
- 31 | Eliana Augusti  
Quale storia del diritto? Vecchi e nuovi scenari narrativi tra comparazione e globalizzazione
- 49 | Massimo Brutti  
Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica
- 81 | Antonello Calore  
“Cittadinanza” tra storia e comparazione
- 95 | Salvatore Casabona  
Solidarietà familiare tra mito e realtà: note minime su comparazione giuridica e microanalisi storica
- 111 | Tommaso dalla Massara  
Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un’emplificazione
- 149 | Thomas Duve  
Storia giuridica globale e storia giuridica comparata. Osservazioni sul loro rapporto dalla prospettiva della storia giuridica globale

- 187 | **Giuseppe Franco Ferrari**  
Law and history: some introductory remarks
- 207 | **Tommaso Edoardo Frosini**  
Diritto comparato e diritto globale
- 219 | **Mauro Grondona**  
Storia, comparazione e comprensione del diritto: Tullio  
Ascarelli, “Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica”  
Un esercizio di lettura
- 245 | **Luigi Lacchè**  
Sulla Comparative legal history e dintorni
- 267 | **Pier Giuseppe Monateri**  
Morfologia, Storia e Comparazione. La nascita dei “sistemi”  
e la modernità politica
- 291 | **Edmondo Mostacci**  
Evoluzione del capitalismo e struttura dell’*ordine giuridico*:  
verso lo Stato neoliberale?
- 323 | **Matteo Nicolini**  
Insidie “coloniali”, rappresentazione cartografica e processi  
di delimitazione delle aree geogiuridiche africane
- 359 | **Luigi Nuzzo**  
Rethinking eurocentrism. European legal legacy and Western  
colonialism
- 379 | **Giovanni Pascuzzi**  
La comparazione giuridica italiana ha esaurito la sua spinta  
propulsiva?
- 389 | **Giorgia Pavani**  
El papel de la historia del derecho en la formación del  
“criptotipo centralista” en América latina

- 419 | **Giovanni Poggeschi**  
Il rapporto fra lingua e diritto nel prisma della comparazione fra linguistica e teoria del diritto
- 457 | **Giorgio Resta**  
La comparazione tra diritto e storia economica: rileggendo Karl Polanyi
- 477 | **Roberto Scarciglia**  
Storia e diritto globale. Intersezioni metodologiche e comparazione
- 491 | **Mario Serio**  
L'apporto della letteratura alla formazione storica del diritto inglese: l'impareggiabile opera di Charles Dickens
- 509 | **Alessandro Somma**  
Comparazione giuridica, fine della storia e spolticizzazione del diritto
- 541 | **Bernardo Sordi**  
Comparative legal history: una combinazione fruttuosa?
- 551 | **Emanuele Stolfi**  
Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi
- 575 | **Vincenzo Zeno-Zencovich**  
Appunti per una "storia giudiziaria contemporanea"
- 589 | **Contributors**